

# Città di Sant'Agata de' Goti

(Provincia di Benevento)

Ordinanza N. 15/2009

## Il Sindaco

**Premesso** nel periodo estivo sul territorio del Centro Storico e centro abitato comunale sono programmate iniziative turistiche, culturali e di spettacolo che si protrarranno sino al mese di settembre (Sannio FilmFest, Festeggiamenti S.Alfonso, evento Vigne e Vignette, Suoni di Terra, Settembre d'autore, Falangina Felix, ecc.) e che comporteranno un notevole flusso di avventori;

**Ritenuto** che è necessaria una disciplina degli orari di chiusura dei locali di somministrazione, attraverso la determinazione di limiti massimi di orario;

**Ritenuto** che è necessario consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività che si svolgeranno sul territorio comunale nonché le iniziative economiche di settore ed inoltre garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

**Considerato** che il Comune di Sant'Agata de' Goti con il suo centro storico è un comune a vocazione turistica, è necessario assicurare l'igiene e la raccolta di rifiuti prodotti, dove l'aggregazione risulta più intensa, proprio in occasione di attività culturali, in prossimità dei locali pubblici e negli spazi pubblici;

**Considerato** che, svolgendosi le predette attività anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra la fruizione delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, con aumento dell'orario di chiusura, ma anche rendendo operativa la disciplina già vigente in tema di impatto acustico nonché stimolando la vigilanza dei gestori anche sull'andamento di afflusso dell'utenza, sulle attese negli spazi adiacenti i locali e sull'uscita degli stessi;

**Ritenuto** che queste prescrizioni a tutela della vivibilità urbana, che si inquadrano in un ordinamento della sicurezza presente nell'attuale legislazione, devono essere accompagnate da sanzioni idonee ad assicurare l'osservanza, sino alle misure di sospensione dell'attività e della revoca di concessione allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su suolo o spazi pubblici;

**Ritenuto** che in attesa di una complessiva regolamentazione della materia, previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori, è necessario procedere in maniera sperimentale per il periodo luglio – settembre 2009, termine nel quale verificare gli effetti della presente ordinanza;

**Visto** il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 42 del 2008;

**Visto** il R.D. 635/40;

**Vista** la L. 447/95;

**Visto** il D.Lgs. 114/98;

**Visto** l'art. 50, c. 7, del D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

- 1) Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari presenti sul territorio comunale l'orario di chiusura, in deroga a quanto stabilito con ordinanza dirigenziale n. 42/08, è stabilito non oltre le ore 2,00 dei giorni infrasettimanali e non oltre le ore 3,00 della notte tra il venerdì e il sabato, della notte tra il sabato e la domenica e della notte dei

giorni interessati da iniziative turistiche, culturali e di spettacolo autorizzate dal Comune, a far data dalla presente ordinanza e fino al 30/09/2009, con l'osservanza, in particolare, delle seguenti prescrizioni:

- Osservare le disposizioni previste dalla L. 447/95, non disturbare la quiete ed il riposo dei cittadini col suono di strumenti, dischi, ecc., ovvero l'attività abbia termine nell'orario stabilito dalla presente ordinanza;
  - all'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del R.D. 635/40 – Reg. Tulps;
  - vigilare, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinano, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione;
  - assicurare l'igiene e la raccolta di rifiuti prodotti in prossimità dei locali pubblici negli spazi pubblici.
- 2) In tutti gli esercizi dove si vendono e/o si somministrano bevande, quale che sia il titolo di esercizio dell'attività, è vietata dalle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo. Tale divieto non si applica se sia effettuato servizio di vendita al domicilio del consumatore. La violazione di tale divieto comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.


La presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di disturbo della quiete pubblica.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, inviata all'URP e al CED, per l'adeguata pubblicità sul sito web del Comune, all'Ufficio SUAP, nonché trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri per quanto di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Municipale, addì 23 luglio 2009



IL SINDACO

*Carmine Valentino -*